STUDIO ASSOCIATO CMNP
DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO
Partner 24ORE
Pierpaolo Ceroli
Dott. commercialista
Revisore legale dei Conti
Giornalista Pubblicista
Il Sole 24 ORE
pierpaolo.ceroli@cmnp.it

Associazione Nazionale Commercialisti Nola

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione del Tribunale di Nola

LE NOVITÀ FISCALI DEL 2020

Legge di Bilancio, DL fiscale collegato, Dl Milleproroghe

Nola, 12 Febbraio 2020

GRUPPO 24 ORE

cmnp formazione
@studiocmnp

© Riproduzione riservata

LE NOVITA' FISCALI 2020

Legge di Bilancio, DL fiscale collegato e Dl Milleproroghe

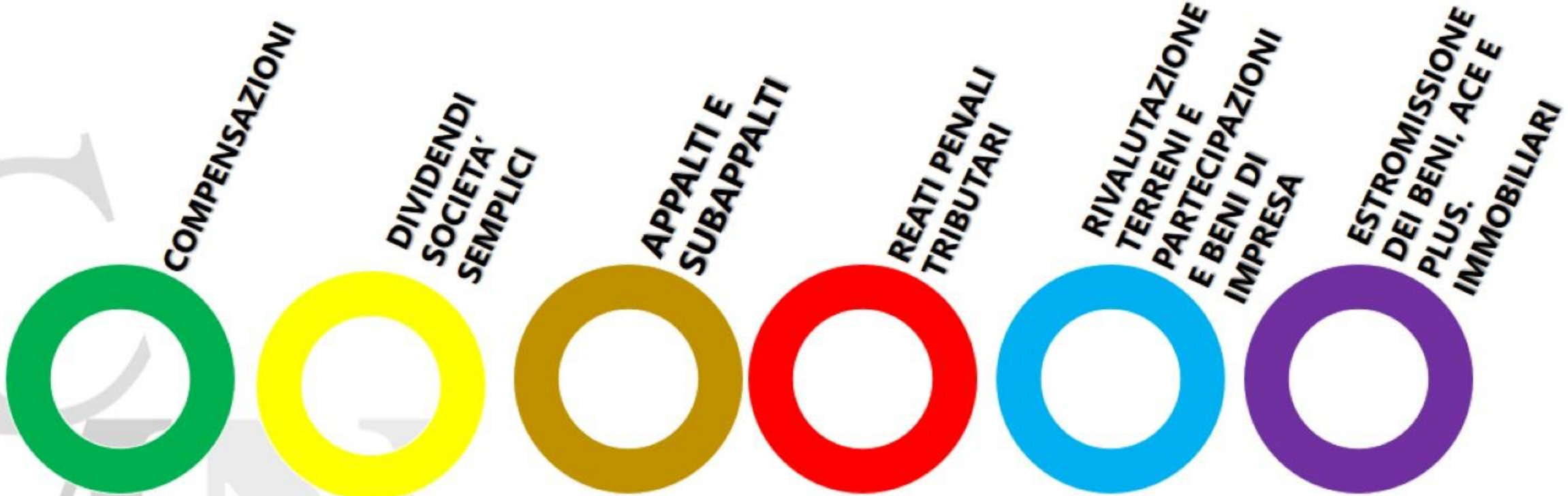

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella **L. 19.12.2019, n. 157.**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

SINTESI COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella **L. 19.12.2019, n. 157.**

+

Risoluzione n. 110 del 31.12.2019

+

Risposte al Forum del 13.01.2020

+

Il Sole 24 Ore

ART.1
- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

ART. 2
- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

ART. 3
- Contrasto alle indebite compensazioni

ART. 37 C.1-BIS
- Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART.1

- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Art. 1 Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

1. **Chiunque**, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **si accolli il debito d'imposta altrui**, **procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni** normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, **è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.**
3. **I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti** a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, **si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate**:
   a) all'**accollante** le **sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5**, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
   b) all'**accollato** la **sanzione di cui all'articolo 13, comma 1**, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 del presente articolo e i relativi interessi. **Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido**.
5. Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate** sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART.1

- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Caratteristiche del debito, oggetto di accollo da parte di un terzo:

non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti tributari vantati dall'accollante. In altri termini viene confermato normativamente quanto previsto dalla **R.M. del 15.11.2017 n. 140/E**

disponendo un **particolare regime sanzionatorio** in caso di violazione

infine, l'**accollante (A) è coobbligato in solido con l'accollato (B)** per l'**imposta** e gli **interessi**.

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART.1

- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

L'Accollo del debito è disciplinato

Art. 1273 del c.c «Accollo»

"Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. ***L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo****.*
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta".

Art. 8 L. 212/2000 «Tutela dell'integrità patrimoniale»

1. **L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.**
2. **E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui** senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie **non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione** oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

Cass. S.U. n. 28162 del 2008 ha stabilito che l'**accollante**:

- **non assume la posizione di «soggetto passivo» del rapporto tributario** (eventuali accertamenti vanno effettuati sul solo accollato)
- **ma la qualità di obbligato** (verso l'Agenzia, nel caso di imposte) in forza di titolo negoziale
- **nei sui confronti l'Agenzia non può opporre i propri poteri di accertamento e di esazione**.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART.1

- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

Effetti della nuova norma sulle Operazioni straordinarie

FUSIONE

SCISSIONE

Non si può parlare di accollo dei debiti, bensì di mantenimento dei medesimi in capo al soggetto dante causa

Non trova applicazione il divieto di pagamento mediante compensazione dei debiti accollati

CESSIONE

CONFERIMENTO

AFFITTO D'AZIENDA

L'art. 1 del Dl 124/2019 **sembra precludere la possibilità per il soggetto avente causa di compensare con propri crediti i debiti tributari del soggetto dante causa accollati**, ancorché detto accollo avvenga nell'ambito del più ampio accordo giuridico avente per oggetto il trasferimento dell'azienda



Una **eccezione potrebbe essere** rappresentata dal **debito Iva** del **dante causa**

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART.1

- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

REGIME SANZIONATORIO

REGOLA GENERALE

L'art. 20 del D.lgs. n. 472/1997 prescrive che **l'atto di contestazione delle sanzioni o l'atto di irrogazione siano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione**, o **nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi**

REGOLA SPECIFICA
Art. 1 c. 4

L'art. 1, c. 4 dispone che, **in deroga alla disciplina generale** in materia di sanzioni tributarie, **le sanzioni per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione siano irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART.1

- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

REGIME SANZIONATORIO

CONDOTTA	RM 15.11.2017 n. 140/E	D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella L. 19.12.2019, n. 157
Estinzione del debito d'imposta, **oggetto di accollo**, **con compensazione di crediti vantati dall'accollante v/erario**	**L'accollante** risponde dell'utilizzo di un credito d'imposta in violazione delle modalità dettate dalle norme vigenti (sanzione pari al 30% del credito utilizzato, qualora esistente o al 100% della misura dei crediti utilizzati, se inesistenti). **L'accollato** risponde del debito d'imposta perché **soggetto passivo del rapporto tributario** e debitore originario, tenuto all'adempimento. L'omesso pagamento comporterà: ▪ il recupero **dell'imposta non versata e degli interessi,** ▪ nonché una sanzione amministrativa pari al **30% di ogni importo non versato**	L'**accollante** (A) **è coobbligato in solido con l'accollato (B) anche per l'imposta** e gli **interessi**.

@studiocmp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART.1

- Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

REGIME SANZIONATORIO

SANZIONI	**ACCOLLANTE**	**CREDITO ESISTENTE**	**DA APPLICARE SU CREDITO UTILIZZATO**	**30%**
		CREDITO INESISTENTE		**DAL 100% AL 200%**
	ACCOLLATO	**DA 1 A 15 GG.**	**DA APPLICARE SU IMPORTO NON VERSATO**	**1% GIORNALIERO**
		DA 16 A 90 GG.		**15%**
		OLTRE 90 GG.		**30%**

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124

ART. 2

- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

Art. 2 Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: "2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i **contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA**, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **è esclusa la facoltà di avvalersi**, **a partire dalla data di notifica del provvedimento**, **della compensazione dei crediti**, ai sensi del comma 1 del presente articolo; **detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata**.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i **contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie**, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **è esclusa la facoltà di avvalersi**, **a partire dalla data di notifica del provvedimento**, **della compensazione dei crediti IVA**, ai sensi del comma 1 del presente articolo; **detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione**.

2-sexies. Nel caso di **utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies**, il **modello F24 è scartato**. **Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.".

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 2

- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

Per **contrastare gli indebiti utilizzi di crediti** da parte di **titolari di partita IVA** destinatari provvedimenti dell'Agenzia Entrate:

- di **cessazione («d'Ufficio») della partita IVA** (art. 35, co. 15-bis, Dpr 633/72)
- o di **esclusione dalla banca dati VIES** (art. 17, Reg. (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7/10/2010)

a partire dalla data di notifica del provvedimento, a detti contribuenti è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione orizzontale nel mod. F24

L'art. 2 prevede un'**ulteriore fattispecie** di **inibizione alla compensazione**.

Cessazione di P.Iva: **qualsiasi credito**:

- sia tributario
- che non tributario (es: crediti Inps o Inail)

indipendentemente dal settore impositivo e dall'importo

Esclusione dalla banca dati VIES: **i crediti riferiti all'IVA** fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 2

- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

- **cessazione (d'Ufficio) della partita IVA**
- **esclusione dalla banca dati VIES**



Indipendentemente dall'importo

L'art. 2 prevede un'**ulteriore fattispecie** di **inibizione alla compensazione**.

Tali crediti possono tuttavia essere:

- **chiesti a rimborso da parte del contribuente** (ai sensi dell'art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- o essere **riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva**.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 2

- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

Cause di cessazione (non volontaria) della partita IVA

La **cessazione della partita IVA viene disposta** per:

- **insussistenza** dei **requisiti soggettivi**
- e/o **oggettivi**

previsti dal DPR n. 633/1972;

- o l'**esclusione dalla banca dati VIES** se il contribuente risulta esclusivamente coinvolto in una frode all'IVA.

Provvedimento del **12 giugno 2017** del Direttore dell'Agenzia delle entrate **n. 110418**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

Cause di cessazione (non volontaria) della partita IVA

ART. 2

- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

FATTISPECIE	**Soggetto privo** dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal decreto IVA	**Soggetto in possesso** dei requisiti soggettivi/oggettivi previsti decreto IVA, che **ha comunque consapevolmente effettuato operazioni intraUE in un contesto di frode Iva**
CONSEGUENZA	❑ Ufficio può notificare al contribuente un **provvedimento di cessazione della partita Iva** indebitamente richiesta o mantenuta ❑ con conseguente esclusione dal VIES	❑ l'Ufficio procede alla valutazione del suo comportamento ❑ che può decretare l'esclusione dall'archivio VIES
DECORRENZA	La **cessazione della partita Iva ha effetto** dalla **data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.**	L'**esclusione dal VIES** dei soggetti che effettuano operazioni intraUE **ha effetto** dalla **data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento**

@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 2

- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

Cause di cessazione (non volontaria) della partita IVA

Il **Reinserimento** del **soggetto cancellato dall'archivio VIES può avvenire**:

- a **seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria** o per effetto dell'**annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell'Ufficio**
- **dopo aver presentato all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione**, una specifica **istanza di inclusione** nella banca dati citata direttamente o **mediante** posta elettronica certificata[**PEC**].

E' esclusa la **richiesta** di **re-inclusione** nell'**archivio VIES tramite** la **Dichiarazione di inizio attività.**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 2

- Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

CESSAZIONE P.IVA ED INIBIZIONE ALLA COMPENSAZIONE
(Nuovo c.2-quinquies, dell'art. 17, D.Lgs. 241/97 introdotto dall'art. 2 del Decreto Collegato)

CESSAZIONE P.IVA
(ART. 35, c. 15-BIS del DPR 633/72)

DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

FINO ALLA CESSAZIONE



Possibilità di Rimborso o di riporto nella dichiarazione successiva (Quadro RX x+1)

ESCLUSIONE DELLA P.IVA DALLA BANCA DATI VIES
(ART. 35, c. 15-BIS del DPR 633/72)

DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

FINO ALLA RIMOZIONE DELLA IRREGOLARITA'



Possibilità di Rimborso o di riporto nella dichiarazione successiva (Quadro RX x+1)

Mod. F24 SCARTATO – RICEVUTA ENTRATEL

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

Art. 3 Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

1. All'**articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, l'**ultimo periodo è sostituito dal seguente**: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto**, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive**, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».

2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti:«, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».

3. Le **disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

4. L'**Agenzia delle entrate**, l'**Istituto nazionale della previdenza sociale** e l'**Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti** effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. **Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio**, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con **provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti**.

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

L'art. 3 del **"Decreto Collegato"** prevede le seguenti **novità**:

una vera e propria «**stretta alle compensazioni**» per **imprese** e **lavoratori autonomi**

L'introduzione di un **regime sanzionatorio specifico** in presenza di tentativo di compensazione di un credito non utilizzabile

Estensione dell' **obbligo** di **presentare** il **modello F24** **esclusivamente** **attraverso i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, **anche per i** **soggetti non titolari di partita IVA**.

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

ART. 17 CO. 1 D.LGS 241/97 (termine della compensazione orizzontale)

ANTE MODIFICA (CREDITI FINO AL 2018)

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge

POST MODIFICA (DAI CREDITI 2019)

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, **dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive**, **per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.**

Le **nuove regole** valgono per i **crediti «maturati dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2019» in poi.**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

ART. 3 • Contrasto alle indebite compensazioni

COMPENSAZIONI

REGOLE DI COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI (diversi dall'IVA)

CREDITO	COMPENS. ORIZZONT.	FINO AL 31.12.2019	DAL 1°.01.2020
IVA	≤ € 5.000:	▪ **dal 1° giorno dell'anno successivo** la sua maturazione **senza dover presentare** «preventivamente» la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.	
	> € 5.000:	▪ **presentazione preventiva** della **dichiarazione IVA** ▪ **apposizione del visto di conformità** (o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo) ▪ **utilizzo** dal **10° giorno successivo alla presentazione**.	
IRES, IRPEF e Add.li, IMP. SOST., IRAP	≤ € 5.000:	▪ dal 1° giorno dell'anno successivo la sua maturazione **senza dover presentare** «preventivamente» la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.	
	> € 5.000:	▪ dal 1° giorno dell'anno successivo la sua maturazione ▪ apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo)	▪ **presentazione preventiva della dichiarazione** (N.B.: se la dichiarazione non risulta presentata, il mod. F24 sarà subito scartato); ▪ **apposizione del visto di conformità** (o sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo) ▪ **utilizzo** dal **10° giorno successivo alla presentazione.**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Alert dell'Agenzia

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	(IIDD)		2019	,	(> 5.000) ,
				,	,

Agenzia Entrate — **Risoluzione n. 110 del 31.12.2019**

+

ItaliaOggi — **Risposte al Forum del 13.01.2020**

Il Sole 24 Ore

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

Società con esercizio a cavallo
art. 2 comma 1 del DPR 322/1998

Studi Associati
circolare n. 56/E/2009

Indicatori di Allerta



cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

5. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater**. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti** del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, **si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione**, **l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa**, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. **Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione** di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione **il contribuente, entro i trenta giorni successivi** al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, **può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate**. **L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione** di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, **non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta**, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**. **L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore** iscritto a ruolo **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento**. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter**. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo** di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, **si applica una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita**. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le **disposizioni** di cui ai commi 5 e 6 **si applicano** alle **deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020**.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

A DECORRERE DAI MOD. F24 PRESENTATI DA MARZO 2020 SARANNO APPLICATE SANZIONI SPECIFICHE

REGIME SANZIONATORIO

I commi da 5 a 7 dell'art. 3:

- ❑ introducono una **specifica disciplina sanzionatoria** (nuovo co 2-ter dell'art. 15 D.Lgs. 471/97)
- ❑ per le **compensazioni precedentemente «bloccate»** dall'Agenzia in quanto presentano dei «profili di rischio»
- ❑ e **successivamente «scartate»** dall'Agenzia stessa

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

Si tratta dell'**introduzione** di una **sanzione** nei **casi previsti dall'art. 37 c. 49-ter DL 223/2006** (introdotto dall'art. 1 c. 990 L. 205/2017), attuato dal Provv. 28/08/2018, e cioè laddove:

- l'**Agenzia Entrate sospenda** (fino a un massimo di **30 giorni**) l'esecuzione dei **versamenti effettuati tramite mod. F24 che contengano compensazioni**
- in tutti i casi in cui la posizione presenti **profili di rischio**, onde controllarne la legittimità.

REGIME SANZIONATORIO

CRITERI DI SELEZIONE
DEGLI **F24** CHE **PRESENTANO**
PROFILI DI RISCHIO
(Provv. 28/08/2018 prot. n. 195385)



- **tipologia** dei **debiti pagati**
- **tipologia** dei **crediti compensati**
- **coerenza** dei **dati indicati** nel modello **F24**
- **dati presenti** nell'**Anagrafe Tributaria** o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24
- **analoghe compensazioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nel mod. F24
- **pagamento di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500**

Dal **29 ottobre 2018** è **operativo** il **blocco** sulle **compensazioni** che **presentano profili di rischio**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

REGIME SANZIONATORIO

E' prevista una **sanzione parzialmente proporzionale** pari a:

- **5%** dell'**importo fino ad €. 5.000**
- **€. 250** (sanzione fissa) per **importi superiori ad €. 5.000**

per ciascuna delega non eseguita.



Per **espressa previsione normativa**, **non è applicabile**, nel caso di specie il **cumulo giuridico** che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale).



Il **contribuente rischia** anche alla **sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte**, in quanto il **modello F24 è stato rifiutato** e dunque il **versamento** dei tributi a debito in pratica **non è mai avvenuto**.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

REGIME SANZIONATORIO

Procedura di Scarto
della delega
di Pagamento

- L'**Agenzia delle entrate comunica telematicamente** la **mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto** che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario o contribuente) **entro il termine di trenta giorni dall'invio**.
- **Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione** di cui all'articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente.
- **Il contribuente**, **entro i 30 gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto**, **può fornire** qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, **i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate**.
- L'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se** il **contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30gg.**.
- L'**agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello di **presentazione** della **delega di pagamento**.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

LE NOVITÀ PER GLI F24

le modalità presentazione dei modelli f24	
Soggetti non titolari di partita Iva	Esteso anche a questi soggetti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia per effettuare le compensazioni, anche parziali (in precedenza l'obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero).
Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta	Obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia in caso di utilizzo di crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE F24

TIPOLOGIA VERSAMENTO	CONTRIBUENTE	MODALITÀ UTILIZZABILE
Mod. F24 "a debito" **senza** compensazione	Privato	Modello cartaceo; servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Mod. F24 con **saldo "a zero"**	Privato e Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline)
Mod. F24 "a debito" **con compensazione di crediti** IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Privato e Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline)
Mod. F24 "a debito" **con** compensazione di "**altri" crediti** (ad esempio, contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

Il Sole 24 Ore

CHIARIMENTI

Agevolazioni fuori dalla stretta sulle compensazioni

Si chiede se la modifica apportata all'articolo 17 del Dlgs 241/97 dall'articolo 3 del decreto legge 124/19, che ha esteso alle compensazioni di crediti superiori a 5mila euro per imposte sui redditi, imposte sostitutive e Irap, il termine del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, si applichi anche per l'utilizzo in compensazione dei particolari crediti di imposta da agevolazioni o incentivi che si evidenziano nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (ad esempio, il credito di imposta per gli investimenti disciplinato dal comma 191 della legge di Bilancio 2020), ovvero se, per tali crediti, la compensazione possa continuare ad effettuarsi dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello di maturazione?

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

Il Sole 24 Ore

CHIARIMENTI

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

L'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, **non è soggetto all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi** da cui emergono i crediti stessi, introdotto dall'**articolo 3**, comma 1, del decreto legge 124/19, in quanto tale prescrizione si riferisce esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap.

Invece, l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti è soggetto all'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, di cui all'**articolo 3**, comma 2, del decreto legge 124/19.

Infatti, tale disposizione si applica a un insieme di crediti d'imposta più ampio rispetto a quello oggetto del comma 1 del medesimo articolo 3, che comprende anche i «crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi», ossia i crediti di natura agevolativa, come chiarito nella risoluzione n. **110/E/19.**

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

Il Sole 24 Ore

CHIARIMENTI

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

Il credito da dichiarazione ultrannuale ritarda la compensazione

Come deve comportarsi un contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa ultraannuale (relativa al 2016 nel corso del 2019) dalla quale emerge un credito Irpef e intenda utilizzarlo a partire dal 2020 per compensare il debito Iva relativo al primo trimestre quando, successivamente alla compensazione orizzontale effettuata, si accorga che, dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2019, emerge un debito Irpef che, secondo le istruzioni, deve essere compensato preliminarmente con il credito Irpef da integrativa già utilizzato?

L'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98 prevede che, in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (la cosiddetta dichiarazione integrativa "ultrannuale"), l'eventuale credito da essa risultante va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa, relativa all'anno 2016, è presentata nel corso del 2019, il relativo credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2019, presentata nel 2020).

L'indicazione del credito in dichiarazione è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, debiti relativi all'anno 2019 scadenti nel 2020).

cnmp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

Il Sole 24 Ore

CHIARIMENTI

ART. 3

- Contrasto alle indebite compensazioni

La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l'anno corrente.
Se il risultato della liquidazione è un'eccedenza d'imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.
Al riguardo si ricorda che, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/97, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 124/19, le eccedenze d'imposta a credito maturate a partire dal periodo d'imposta 2019 possono essere utilizzate in compensazione esterna, per importi superiori a 5mila euro annui, non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Quindi, **se il credito che si intende compensare è superiore a 5mila euro, è necessario attendere la presentazione della relativa dichiarazione, su cui deve essere apposto, tra l'altro, il visto di conformità** (articolo 1, comma 574, della legge 147/13).
Se, invece, l'utilizzo del credito è inferiore o uguale a 5mila euro, la compensazione può essere eseguita anche prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo all'istituto del ravvedimento.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 37 C.1-BIS

- Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.

Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.

Si applicano, con le **modalità previste** dal **D.M. Economia 24.09.2014**, **anche per gli anni 2019 e 2020**, **con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019**, le **disposizioni dell'art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013**.

Quest'ultime consentono alle **imprese** e ai **lavoratori autonomi** di **compensare**, mediante **modello F24 «crediti PPAA»**, le **somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi** ed **esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti** e **servizi maturati nei confronti della pubblica amministrazione, a condizione che** la **somma iscritta a ruolo sia <= al credito vantato**.

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 37 C.1-BIS

- Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.

Compensazione 2019 – 2020 dei **crediti PA** con **ruoli notificati entro il 31.10.2019**

Il comma 1 – bis dell'art. 37 demanda già alle **regole operative** del **D.M. 24/09/2014**

La compensazione è immediatamente operativa

Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.



La **compensazione** avviene **esclusivamente attraverso** il mod."**F24 Crediti PP.AA.**", che è **disponibile** sul sito delle Entrate ed è **trasmesso** unicamente attraverso i relativi **servizi telematici**. I **debiti da accertamento** sono **individuati attraverso** appositi **codici** riportati nella tabella **All.1 al DM 14.01.2014**.

cmnp formazione
@studiocmnp

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

Artt. 1-3, e 37 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

ART. 37 C.1-BIS

- Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.

Compensazione somme iscritte a ruolo con crediti P.A.

Per **poter compensare il credito** vantato nei confronti della PA, **è necessario** che il **creditore destinatario della cartella acquisisca dall'Ente debitore** una **apposita certificazione attestante l'ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.**

- **Amministrazioni statali**, **centrali** e **periferiche** (incluse le scuole, le istituzioni educative e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la soprintendenza per i beni culturali e gli istituti dotati di autonomia speciale)
- **Regioni** e **Province autonome**
- **Enti locali** (esclusi quelli commissariati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso)
- **Enti del SSN** (esclusi quelli delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito)
- **Enti pubblici nazionali**
- **CCIAA** e loro **associazioni**
- **altre P.A.** di cui all' art. 1, c. 2 del DLgs.165/2001 (es: aziende ed amministrazioni dello Stato, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali ecc.).

cmnp formazione
@studiocmnp

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella **L. 19.12.2019, n. 157.**

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI
SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Iter evolutivo della norma

Ante LdB 2018
Art. 47, c. 1, 1° periodo del TUIR

→

Post LdB 2018
(art. 1 cc. 999 e ss. L. 205/2017)

→

Post Decreto Collegato
n. 124/2019

cmnp formazione
@studiocmnp

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI
SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Ante LdB 2018
Art. 47, c. 1, 1° periodo del TUIR

La **norma originaria disponeva** che i **dividendi percepiti dalle società semplici risultavano imponibili** (e imputati per trasparenza ai soci), **indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta**:

- nel **limite del 40%,** se formati con utili prodotti **sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
- nel **limite del 49,72%, se formati** con utili prodotti **dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino** all'esercizio in corso **al 31 dicembre 2016**;
- nel **limite del 58,14%, se formati** con utili prodotti a partire dall'**esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI
SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Post LdB 2018
(art. 1 cc. 999 e ss. L. 205/2017)

Con l'**equiparazione** del **trattamento impositivo** dei **dividendi percepiti** da **persone fisiche** in possesso di **partecipazioni qualificate e non**, è stato **abrogato** il **primo periodo del comma 1 dell'art. 47 del TUIR**

Art. 47 TUIR – «UTILI DA PARTECIPAZIONE»

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. **Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.**

I DIVIDENDI CONCORREVANO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DEI SOCI PER IL LORO INTERO AMMONTARE

cmnp formazione
@studiocmnp

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI
SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Post Decreto Collegato n. 124/2019

Il nuovo **Art. 32-quater del D.L. 124/2019**, definisce la **nuova regola generale** stabilendo che:

- **i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con applicazione del corrispondente regime fiscale.**

cmnp formazione
@studiocmnp

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Post Decreto Collegato n. 124/2019

Società di Capitali ed Enti Residenti [Art. 73, c.1, lett. a), b) e c)]

Società di Capitali ed Enti NON Residenti [Art. 73, c.1, lett. d)]

Distribuiscono gli Utili

Società Semplice Residente

Tassazione

IL **DIVIDENDO** VA **TASSATO PER TRASPARENZA** IN **CAPO AI SOCI [RESIDENTI] IN BASE AL REGIME FISCALE PROPRIO:**

- SE **SOGGETTO IRES: ESENTI AL 95%** (IRES SUL 5% RESIDUO) **[CUPE+QuadroSK-770]**
- SE **DITTA INDIVIDUALE, SNC, SAS: ESENTI AL 41,86% [Quadro RL]**
- SE **PF (QUALIFICATE E NON) -> RITENUTA AL 26% [Nessun Quadro]**

Dovrebbe continuare a concorrere alla formazione del reddito imponibile **per il loro intero ammontare**

@studiotmp

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Post Decreto Collegato n. 124/2019

Società di Capitali ed Enti Residenti [Art. 73, c.1, lett. a), b) e c)]

Società di Capitali ed Enti NON Residenti [Art. 73, c.1, lett. d)]

Distribuiscono gli Utili

Società Semplice Residente

Tassazione

IL **DIVIDENDO** COME VA **TASSATO PER TRASPARENZA** IN **CAPO AI SOCI [NON RESIDENTI]**

?

Dovrebbe continuare a concorrere alla formazione del reddito imponibile **per il loro intero ammontare**

@studiotmtp

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI
SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Post Decreto Collegato n. 124/2019

19.12.2019

?

DECORRENZA
NUOVE NORME



Società Semplice

cmnp formazione
@studiocmnp

DIVIDENDI SOCIETA' SEMPLICI

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

DIVIDENDI
SOCIETA' SEMPLICI

Artt. 32-Quater D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETA' SEMPLICE

Post Decreto Collegato n. 124/2019

IN CASO DI DIVIDENDI CORRISPOSTI DA SRL O SOCIETA' CON AZIONI DEMATERIALIZZATE

?

L'adempimento relativo a:

- **Modello CUPE**
- **quadro SK del modello 770**

A chi compete?



Società Semplice

Società/Ente Emittente

cmnp formazione
@studiocmnp

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

APPALTI E SUBAPPALTI

Art. 4 D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella **L. 19.12.2019, n. 157.**





CIRCOLARE n. 1
del 12.02.2020

APPALTI E SUBAPPALTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

APPALTI E SUBAPPALTI

Art. 4 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella **L. 19.12.2019, n. 157.**

+



Risoluzione n. 108 del 23.12.2019

+



Risoluzione n. 109 del 24.12.2019

+

Risposte al Forum del 13.01.2020

ItaliaOggi

Il Sole 24 Ore

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Art. 4 cc. 3 e 4

- *Reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

APPALTI E SUBAPPALTI

RATIO DELLA NORMA

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

FINALITA' DELLA NORMA

contrastare i fenomeni di **omesso versamento** delle **ritenute fiscali** sui **lavoratori dipendenti**, o ai **Co.Co.Co**, nell'ambito degli **appalti**

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Perimetro di applicazione delle nuove regole

ItaliaOggi

- ❑ **Esecuzione** di **opere/servizi** di **importo complessivo annuo > 200.000 €**
- ❑ **Tramite contratti di appalto/subappalto/affidamento a consorziati** e altri rapporti negoziali
- ❑ **Caratterizzati da prevalente:**
  - **utilizzo di manodopera presso** le **sedi di attività del committente** (cd. *Labour Intensive*)
  - e **utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili**

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

ItaliaOggi

Risposte al Forum del 13.01.2020

RITENUTE SUGLI APPALTI, LIMITE DEI 200 MILA EURO

Domanda

Il **limite dei 200 mila euro** indicato nel comma 1 dell'articolo 4 del dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, **è da intendersi cumulativo** in riferimento alle opere affidate **o da intendersi riferito a una sola opera che supera detto limite**?

Ad esempio, **è soggetta alla nuova disciplina l'impresa che affida cinque appalti di 50 mila euro l'uno** e, in caso affermativo se **la norma scatta al superamento del limite di 200 mila euro in relazione a tutti gli appalti concessi** od **esclusivamente per quello che ha comportato il superamento del limite**?

Risposta

Il **limite di 200 mila euro** previsto dal comma 1 dell'art. 4 **è da intendersi in riferimento all'importo annuo** delle opere o dei servizi - tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati - **affidati alla singola impresa**.

Qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla **stessa impresa con diversi contratti** di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **il limite di 200 mila euro si ritiene riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti**.

Nell'ipotesi in cui la somma dei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **sia, complessivamente, superiore a 200 mila euro annui, la norma va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia**.

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro (uno dei presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell'articolo 17-*bis* e meglio specificato del successivo paragrafo 3), mediante il frazionamento dell'affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub-affidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1 in esame, e affidatario.

Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l'utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Esempio n. 1

Si pensi al caso in cui la società A stipuli un contratto di appalto di 450.000 euro con la società B, la quale stipula un subappalto con le società X, Y e Z di 150.000 ciascuna e con prevalente utilizzo della manodopera limitatamente alle società X e Y. In questo caso, sia la società A sia la società B sono "committenti" e ciascuna di esse deve verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti, consistenti nel prevalente utilizzo della manodopera presso le sue sedi di attività e con l'utilizzo dei beni strumentali comunque ad essa riconducibili, limitatamente ai rapporti con le società X e Y. In particolare, la società A nei confronti di B, X e Y e la società B nei confronti di X e Y.

Nel caso in cui, ad esempio, i predetti ulteriori presupposti di utilizzo della manodopera si dovessero verificare nei confronti della società A, le disposizioni contenute nell'articolo 17-*bis* troveranno applicazione nei confronti della società originaria committente A e delle società appaltatrice e subappaltatrici B, X e Y.

Viceversa, nel caso in cui i predetti ulteriori presupposti si dovessero verificare nei confronti della società B, le disposizioni contenute nell'articolo 17-*bis* troveranno applicazione nei confronti della società appaltatrice B e delle società subappaltatrici X e Y, rimanendone perciò esclusa la società A.

Da ultimo, qualora l'originario committente A dovesse rientrare tra i soggetti esclusi (ad esempio, condominio), gli ulteriori presupposti consistenti nel prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente e nell'utilizzo dei beni strumentali comunque ad esso riconducibili vanno verificati esclusivamente nei confronti della società appaltatrice B.

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi deve essere «*di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000*» per ciascuna impresa.

Per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l'arco temporale va riferito all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimento ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.

Ai fini del computo della predetta soglia, si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell'anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell'anno con ciascuna impresa.

In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di *pro-rata temporis*.

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Esempio n. 2

Si pensi al caso in cui il committente **A** stipuli un contratto di durata annuale con l'impresa **B** il 16 febbraio 2020 con scadenza 15 febbraio 2021 che prevede un prezzo di 300.000 euro al netto dell'IVA. In base al meccanismo del *pro-rata temporis*, all'anno 2020 sono imputabili euro 250.000 (300.000 * 10/12) e all'anno 2021 sono imputabili i restanti 50.000 euro; gli obblighi previsti dall'articolo 17-*bis* decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° marzo 2020 e cesseranno il 15 febbraio 2021.

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Esempio n. 3

Si consideri il differente caso in cui il 14 febbraio 2020 sia stipulato un contratto con scadenza 13 febbraio 2021 che prevede un prezzo di 100.000 euro al netto dell'IVA e il 16 giugno 2020 sia stipulato un nuovo contratto con scadenza 15 giugno 2021 che prevede un prezzo di 200.000 euro al netto dell'IVA (o sia concordata una modifica contrattuale che proroga la scadenza al 15 giugno 2021 e prevede un prezzo aggiuntivo di 200.000 euro al netto dell'IVA).

In base al meccanismo del *pro-rata temporis*:

- alla data del 14 febbraio 2020 all'anno 2020 sono imputabili euro 91.667 (euro 100.000 * 11/12) e all'anno 2021 sono imputabili i restanti euro 8.333;
- alla data del 16 giugno 2020 all'anno 2020 ai 91.667 euro già imputati vanno sommati ulteriori euro 100.000 (euro 200.000 * 6/12) e all'anno 2021 oltre ai 8.333 euro già imputati vanno sommati ulteriori euro 100.000 (euro 200.000 * 6/12).

In questo caso, non troverà applicazione l'articolo 17-bis, non essendo superata la soglia di 200.000 euro né alla data del 14 febbraio 2020 né alla data del 16 giugno 2020.

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Esempio n. 4

Si pensi al caso in cui il committente **A** stipuli un contratto con l'impresa **B** il 1° luglio 2020 con scadenza 31 dicembre 2022 che prevede un prezzo complessivo di 600.000 euro al netto dell'IVA. In base al meccanismo del *pro-rata temporis*, la soglia di 200.000 euro su base annua è superata a decorrere dal 1° gennaio 2021 (120.000 euro sono imputabili all'anno 2020, 240.000 euro sono imputabili all'anno 2021 e 240.000 euro sono imputabili all'anno 2022); gli obblighi previsti dall'articolo 17-*bis* decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° gennaio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022.

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Esempio n. 5

Si consideri il differente caso in cui il 1° luglio 2020 sia stipulato un contratto con scadenza 31 dicembre 2022 che prevede un prezzo di 200.000 euro al netto dell'IVA e il 1° luglio 2021 sia stipulato un nuovo contratto sempre con scadenza 31 dicembre 2022 che prevede un prezzo di 400.000 euro al netto dell'IVA (o, in alternativa, sia concordata una modifica contrattuale che prevede un prezzo aggiuntivo di 400.000 euro); in base al meccanismo del *pro-rata temporis* la soglia di 200.000 euro su base annua è superata a decorrere dal 1° luglio 2021.

Infatti, al 1° luglio 2020, in base al meccanismo del *pro-rata temporis*, il prezzo è così ripartito: 40.000 euro sono imputabili all'anno 2020 (euro 200.000 * 6/30), 80.000 euro sono imputabili all'anno 2021 (euro 200.000 * 12/30) e 80.000 euro sono imputabili all'anno 2022 (euro 200.000 * 12/30). In questo caso non risulta superata la soglia di 200.000 euro annui per tutti i tre anni. Tuttavia, il 1° luglio 2021 occorre procedere al ricalcolo del *pro-rata temporis*, senza però che si verifichi un effetto retroattivo. Per l'anno 2021 il prezzo complessivo su base annua dei due contratti sarà pari a: 80.000 euro già imputati all'anno 2021 relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2020 cui si aggiungeranno euro 133.333 (euro 400.000 * 6/18) imputabili al 2021 relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2021 (o alla modifica contrattuale). Per l'anno 2022 il prezzo complessivo su base annua dei due contratti sarà pari a: 80.000 euro già imputati all'anno 2022 relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2020 cui si aggiungeranno euro 266.667 (euro 400.000 * 12/18) imputabili al 2022 relativi al contratto stipulato il 1° luglio 2021 (o alla modifica contrattuale).

Gli obblighi previsti dall'articolo 17-*bis* decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° luglio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022.

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Da ultimo, in presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa. In questo caso, gli obblighi previsti dall'articolo 17-*bis* decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all'affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.

Esempio n. 6

Si pensi al caso in cui il committente **A** stipuli un contratto con l'impresa **B** il 1° marzo 2020 con scadenza 28 febbraio 2022 che non prevede un prezzo predeterminato. In questo caso, gli obblighi previsti dall'articolo 17-*bis* decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento dei pagamenti da **A** in favore di **B** della soglia di 200.000 euro e cesseranno il 28 febbraio 2022.

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

CONCETTO DI PREVALENZA

Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell'articolo 17-*bis* agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, e al denominatore al prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti).

La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.

Per "manodopera" si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l'obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali di cui al comma 1 dell'articolo 17-*bis*, obbligo che ricorrerà non solo quando il lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il committente.

Il concetto di "manodopera" ricomprende tutte le tipologie di lavoro: manuale e intellettuale.

cmnp formazione
@studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire «*presso le sedi di attività del committente*».

Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale.

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali.

La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione.

È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.

Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l'utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

rmazione
studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti



Agenzia Entrate

CIRCOLARE n. 1 del 12.02.2020

NESSUNA SANZIONE FINO AL 30.4.2020 PER LE DELEGHE CUMULATIVE

Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), **senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe**, **al committente non sarà contestata la violazione** prevista al comma 4 dell'articolo 17-*bis* connessa all'inottemperanza agli obblighi previstidai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2..

APPALTI E SUBAPPALTI

COME EVITARE LE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Quando è possibile NON APPLICARE le nuove norme

Gli **obblighi di controllo** del **committente** **non trovano applicazione** **qualora le imprese (sub)appaltatrici/affidatarie** **comunichino al committente**, **allegando relativa certificazione** (messa a disposizione in via telematica dall'Agenzie delle entrate e **valida quattro mesi** **dalla data del rilascio**), **la sussistenza dei seguenti requisiti all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza**:

- **essere in attività** da **almeno 3 anni**;
- **essere in regola** con gli **obblighi dichiarativi**;
- **aver eseguito, nel triennio precedente, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo >= 10% dell'ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime**

assenza di **iscrizioni a ruolo e/o accertamenti esecutivi e/o avvisi di addebito affidati all'Agente della riscossione relativi ad Ires, Irap, ritenute** e **contributi previdenziali** per **importi > € 50.000** **per i quali siano ancora dovuti pagamenti** (termini di pagamento non ancora scaduti) o **per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione**, **ad eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.**

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

@studiocmp

APPALTI E SUBAPPALTI

COME EVITARE LE NUOVE REGOLE

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

CERTIFICAZIONE

Provv. 6.2.2020
n. 54730

Quando è possibile NON APPLICARE le nuove norme

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)



Allegato A

Agenzia Entrate

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-*BIS*, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA | CODICE FISCALE | NUMERO PARTITA IVA

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE

VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | COMUNE | PROV

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data _____ prot. n. _____, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del _____, questo Ufficio

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

oppure

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, **non** sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.



Si riportano i requisiti[1] mancanti:

...

...

...

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Il Responsabile

Luogo e data

[1] Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all'ufficio che ha emesso questo certificato. L'ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della Riscossione.

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

REQUISITI PER EVITARE I CONTROLLI DEL COMMITTENTE

- **in attività ≥ 3 anni**
- **in regola con le dichiarazioni dei redditi**
- abbia eseguito
  - nel corso del **triennio antecedente**
  - **versamenti in conto fiscale ≥ 10% tot. ricavi ivi dichiarati**
- **non siano scaduti** (o siano in essere dilazioni)
  - **cartelle di pagamento o accertamenti esecutivi**
    - per Irpef/Ires, Irap, Ritenute, previdenza
      - **complessiv. > €. 50.000**

Quando è possibile NON APPLICARE le nuove norme

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Il **COMMITTENTE** **deve richiedere** all'impresa **appaltatrice** o **affidataria** e alle imprese **subappaltatrici** **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nell'appalto/subappalto**

GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (Appaltante)

- **In caso di mancato ricevimento della documentazione o se risulta l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, che non potrà proporre azione esecutiva per incassare il corrispettivo maturato, sino a concorrenza del 20% per cento del valore dell'appalto o dell'ammontare delle ritenute non versate.**

- **Deve** anche **inviare una comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente** (nei suoi confronti)

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

@studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (Appaltante)

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

CONTROLLI DEL COMMITTENTE

- **QUANTIFICAZIONE DEI VERSAMENTI DEL PRESTATORE**
- **SULLA SCORTA DI PARAMETRI OGGETTIVI**
  - **numero di ore impiegate nella specifica commessa**



cmnp formazione
@studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (Appaltante)

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

Nel caso in cui il **committente** **si renda inadempiente** in **relazione ai controlli di sua competenza** ed al conseguente obbligo di trattenuta sul corrispettivo:

- «sarà **obbligato** al **pagamento** di **una somma**»
- **pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/subappaltatrice per tutte le violazioni commesse dal prestatore, che possono riguardare:**
  - la **corretta determinazione delle ritenute** nonché alla **corretta effettuazione delle ritenute** (**sanzione del 90% della minore ritenuta operata**)
  - nonché al **tempestivo relativo versamento** (**sanzione del 30% per tardivo versamento**)

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (Appaltante)

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE → **IN CASO DI OMISSIONE DEI CONTROLLI** → **CON CONSEGUENTE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'INTERO** → **DIVIENE CORRESPONSABILE PER LE VIOLAZIONI DEL PRESTATORE**

- **PER OMESSA/CARENTE EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE**
- **PER OMESSO/TARDIVO VERSAMENTO**

cmnp formazione
@studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

L'Impresa **APPALTATRICE/SUBAPPALTATRICE deve:**

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPAL.

- **versare** le ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente, **effettuate sulla base di parametri oggettivi**, come il numero di ore impiegate in esecuzione della commessa, senza possibilità di compensazione.
- **essere indicato il codice identificativo "09" nella sezione anagrafica del modello F24**, con **il codice fiscale del committente (RM 109/2019)**
- **trasmettere al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
  - le **deleghe di pagamento F24**
  - un **PROSPETTO INFORMATIVO contenente**:
    - ✓ un **elenco di tutti i lavoratori** (con il codice fiscale) **impiegati nel mese precedente nell'appalto/subappalto, con le ore di lavoro prestate da ciascuno** in esecuzione dell'appalto/subappalto
    - ✓ la **retribuzione versata al dipendente collegata a questa prestazione**
    - ✓ le **ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per questi lavoratori, indicando separatamente quelle relative all'appalto**

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Nuovo Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

I nuovi obblighi (**singolo mod. F24 per committente** e **divieto di compensazione**) riguarda:

- **le sole ritenute Irpef** effettuate dal datore di lavoro **per i compensi corrisposti**:
  - ai **lavoratori dipendenti**
  - ai **collaboratori coordinati e continuativi** (art. 24 Dpr 600/73)
- **direttamente impiegati nell'ambito della prestazione**.

ADEMPIMENTI

Risoluzione n. 109 del 24.12.2019



cmnp formazione
@studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

I CONTRATTI INTERESSATI DALLE NUOVE REGOLE

Art. 4 cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Il Sole 24 Ore

CHIARIMENTI

Controlli delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio

Le disposizioni dell'articolo 4 comma 1 del Dl 124/2019 si applicano dal 1° gennaio 2020. La risoluzione 108/2019 ha precisato che si dovrà fare riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 (versamenti del 16 febbraio 2020).VSi chiede se rientrino nei nuovi controlli anche le ritenute effettuate a gennaio 2020 (versamento di febbraio 2020) su retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 che il datore di lavoro ha pagato, ad esempio, il 10 gennaio 2020.

Gli obblighi introdotti dall'articolo 4 comma 1 del decreto legge 124 del 2019 operano dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese.

Conseguentemente, **non vanno adempiuti i predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020**

APPALTI E SUBAPPALTI

SINTESI

Art. 4
cc. 1 e 2

- Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

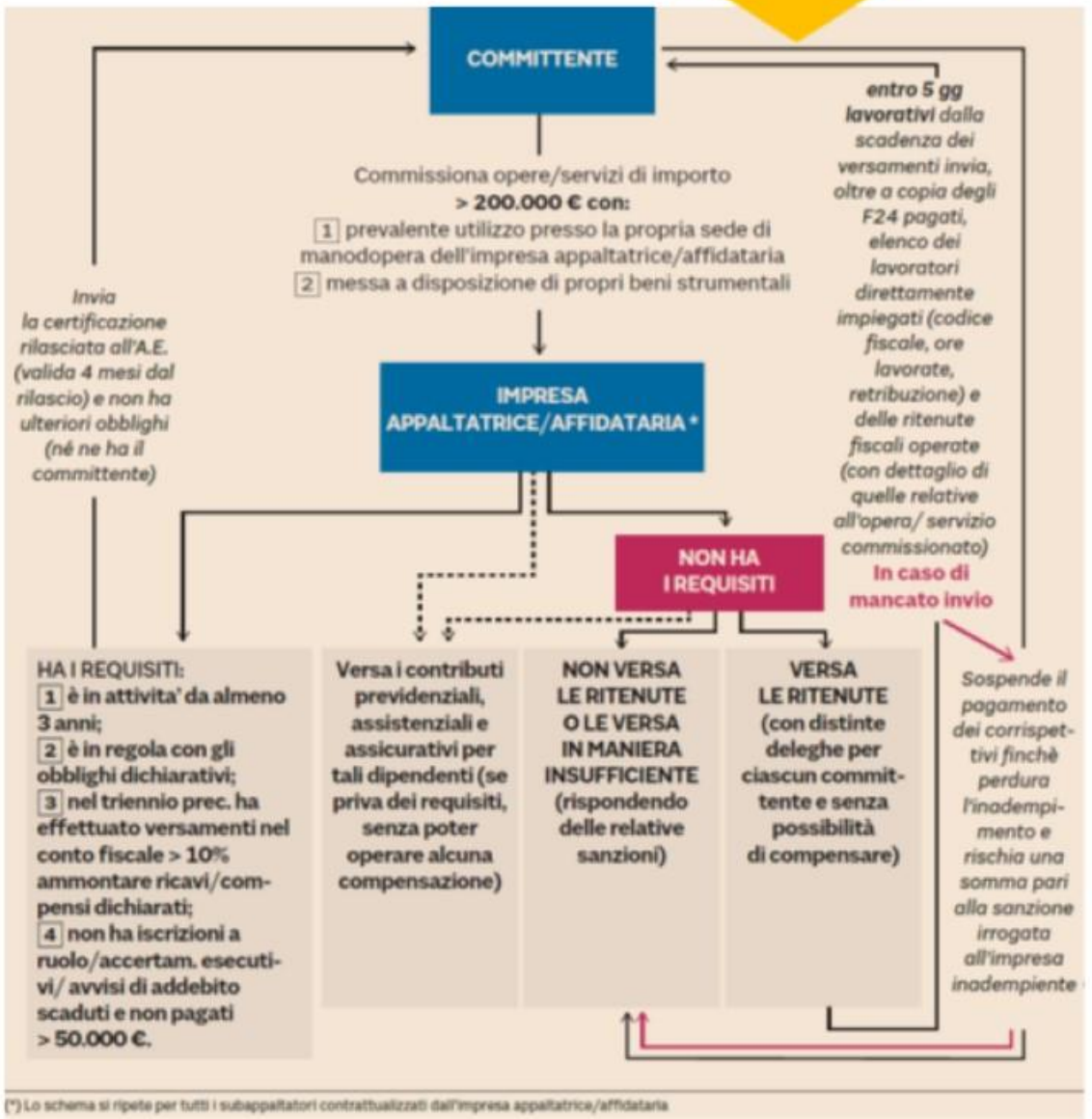

cmnp formazione
@studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

Norma: Estensione del Reverse Charge

Art. 4 cc. 3 e 4

- *Reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Art. 4 cc. 3 e 4 DL 124/2019

(..Estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

3. All'**articolo 17, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**, dopo la lettera a-quater) **è inserita** la seguente:

"**a-quinquies)** alle **prestazioni di servizi**, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), **effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**. **La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni** e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

4. L'**efficacia della disposizione** di cui al comma 3 è **subordinata al rilascio**, **da parte del Consiglio dell'Unione europea**, dell'**autorizzazione** di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006»

APPALTI E SUBAPPALTI

Norma: Estensione del Reverse Charge

Art. 4 cc. 3 e 4

- *Reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

Il meccanismo del *reverse charge* viene esteso:

alle **prestazioni di servizi**, **effettuate tramite**:

- **contratti** di **appalto/subappalto**, di **affidamento a soggetti consorziati**
- nonché «***rapporti negoziali comunque denominati***» [art. 2222 c.c.]

❑ **caratterizzati congiuntamente** da:

A. **prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente;
B. con **l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente** «***o ad esso riconducibili in qualunque forma***».

N.B. non è previsto alcun provvedimento attuativo per **individuare dei parametri oggettivi**.

APPALTI E SUBAPPALTI

Norma: Estensione del Reverse Charge

Art. 4
cc. 3 e 4

- *Reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

L'estensione del meccanismo del *reverse charge* NON trova applicazione per le **operazioni effettuate nei confronti:**

delle **pubbliche amministrazioni** ed **altri enti e società** soggette al regime dello ***split payment.***



nonché alle **agenzie per il lavoro** [MA SOLO PER IL REVERSE CHARGE] disciplinate dal Dlgs 10 settembre 2003, n. 276.

ItaliaOggi

Risposte al Forum del 13.01.2020

cmnp formazione
@studiocmnp

APPALTI E SUBAPPALTI

Sintesi

Art. 4
cc. 3 e 4

- *Reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

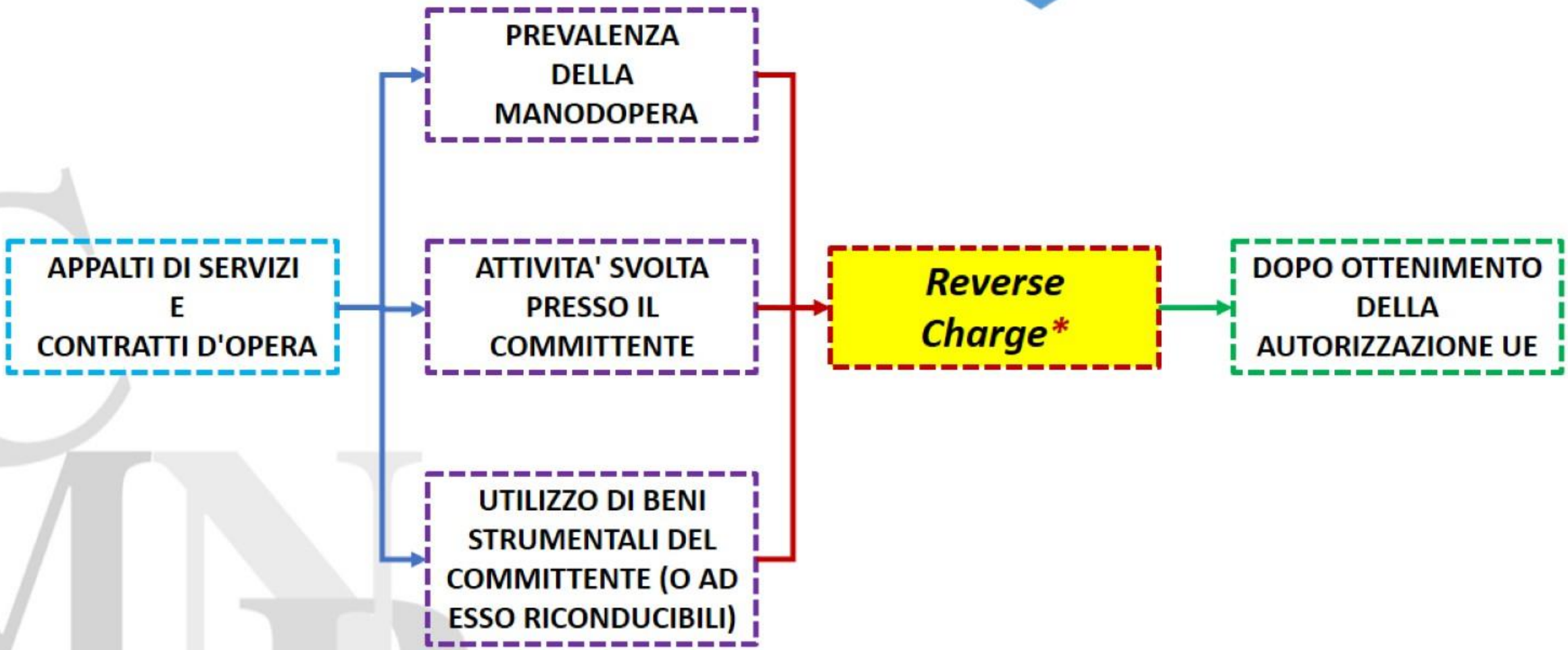

* Il meccanismo non trova applicazione nei confronti della PA e Agenzie per il lavoro

cmnp formazione
@studiocmnp

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124 conv. nella **L. 19.12.2019, n. 157.**

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

DECORRENZA DELLE NOVITA'

Hanno efficacia dal 25/12/2019
(**data di pubblicazione in G.U.** della Art. 39 della **L. 19.12.2019, n. 157** di conversione del **D.L. 26.10.2019, n. 124**)



Per quanto riguarda la **Nuova Punibilità dei Reati** occorre avere riguardo al momento in cui questi si considerano consumati; a tal fine occorre considerare che i reati:

- «dichiarativi» si considerano consumati con la presentazione della dichiarazione.
- di emissione di fatture false è consumato al momento stesso della "emissione" della fattura
- per omessi versamenti: si considerano consumati:
  - ai fini Iva: alla scadenza del versamento dell'acconto Iva per l'anno successivo
  - per le ritenute: al termine di presentazione del mod. 770 relativo alle ritenute certificate e non versate.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

FINALITA' DELLA NORMA

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

Il **Decreto Collegato** ha **introdotto una «stretta» in relazione ai reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000**, **operando** sostanzialmente **su tre aspetti** (modificati dalla legge di conversione):

- Introducendo un **incremento della pena minima e massima in relazione alle violazioni dichiarative** (e lasciando inalterate le pene per i reati che si realizzano con l'omesso versamento di un debito dichiarato) e **violazioni non dichiarative**
- **viene introdotta** la cd. «**confisca per sproporzione**» (o «**allargata**») per **determinati reati** [**Nuovo Art. 12-ter D.Lgs. 10.3.2000, n. 74**]
- **viene notevolmente ampliata** la **responsabilità amministrativa degli enti** alla **fattispecie di utilizzo di fatture false**. [**Novo Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 8.06.2001, n. 231**]

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «DICHIARATIVI»

- **Art.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON FATTURE FALSE**
- **Art. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE**
- **Art. 3 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA SENZA FATTURE FALSE**
- **Art. 5 DICHIARAZIONE OMESSA**

REATI «**NON** DICHIARATIVI»

- **Art. 8 EMISSIONE DELLE FATTURE FALSE**
- **Art. 10 OCCULTAMENTO DEI DOCUMENTI**

L'**IRAP** (CM 154/2000) **non è soggetta** al **D.lgs 74/2000**

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «DICHIARATIVI»

Art.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON FATTURE FALSE

Si verifica quando in dichiarazione vengono **portati in deduzione costi derivanti da fatture/altri documenti** per **operazioni inesistenti**

	SANZIONE	
	MINIMA	**MASSIMA**
Ante DL n. 124/2019	DA 1 ANNO E 6 MESI	A 6 ANNI
Post DL n. 124/2019	**DA 4 ANNI**	**A 8 ANNI**

DEROGA → **Se l'ammontare dei COSTI FITTIZI è <100.000 €** → **Si APPLICA SANZIONE Ante DL n. 124/2019**

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «DICHIARATIVI»

Art. 3 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA SENZA FATTURE FALSE

Si verifica quando **in dichiarazione** vengono **indicate** **operazioni simulate** (**senza fatture false**) o ci si avvale di **altri mezzi fraudolenti** (contabilità "in nero", C/C non contabilizzato)

	SANZIONE	
	MINIMA	**MASSIMA**
Ante DL n. 124/2019	DA 1 ANNO E 6 MESI	A 6 ANNI
Post DL n. 124/2019	**DA 3 ANNI**	**A 8 ANNI**

Esiste una **contraddizione** tra **la pena prevista** dall'**art. 2** ed e quella dell'**art. 3**.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «DICHIARATIVI»

Art. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE

Si verifica quando **in dichiarazione sono presenti componenti negativi non deducibili o sono stati omessi componenti positivi imponibili, al di sopra delle seguenti soglie congiuntamente:**

- l'**imposta evasa** (per singola imposta) **è > a €. 100.000** (in precedenza €. 150.000)
- e **la somma** di **(elementi attivi non indicati + elementi passivi inesistenti)** risulta:
  - **> al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione**
  - o, comunque, **è > a €. 2.000.000** (in precedenza €. 3.000.000)

	SANZIONE	
	MINIMA	**MASSIMA**
Ante DL n. 124/2019	DA 1 ANNO	A 3 ANNI
Post DL n. 124/2019	**DA 2 ANNI**	**A 4 ANNI E 6 MESI**

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «DICHIARATIVI»

Art. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE

La **prima Esimente** ha eliminato dal 2016 (D.Lgs. 158/2015) molti rilievi penali quali:

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, **non si tiene conto della non corretta classificazione**, della **valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, (Es: Rimanenze Finali)** rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque **indicati nel bilancio (Società di Capitali)**ovvero in **altra documentazione rilevante ai fini fiscali (Soggetti IRPEF)**, della **violazione dei criteri di** determinazione dell'esercizio di **competenza**, della **non inerenza**, della **non deducibilità** di elementi passivi reali.

La **seconda Esimente** È stata **modificata** dal **D.L. 124/2019**

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, **non danno luogo a fatti punibili** le **valutazioni che *complessivamente*** [e non più «**singolarmente**»] **considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).**

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «DICHIARATIVI»

Art. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE

Effetti dell'incremento della Pena:

L'**articolo 280 del CPP**, dispone che ***le misure coercitive*** quali: il **divieto di espatrio**, l'**obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria**, gli **arresti domiciliari**, e **le altre misure coercitive differenti dalla custodia cautelare in carcere**, **sono applicabili** quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce **la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni**.

Art. 4 DICHIARAZIONE INFEDELE

- **ANTE D.L. 124/2019** → **MISURE COERCITIVE**
- **POST D.L. 124/2019** → **MISURE COERCITIVE**

formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «DICHIARATIVI»

Art. 5 DICHIARAZIONE OMESSA

Si verifica la **pena per l'omessa dichiarazione** **quando** **l'imposta evasa è superiore, ad €. 50.000** **con riferimento** ad una delle **singole imposte** (o alle ritenute non versate, nel caso del mod. 770).

	SANZIONE	
	MINIMA	MASSIMA
Ante DL n. 124/2019	DA 1 ANNO E 6 MESI	A 3 ANNI
Post DL n. 124/2019	DA 2 ANNI	A 5 ANNI

Effetti dell'incremento della Pena:

L'**articolo 280 del CPP**, dispone che ***la Custodia Cautelare in carcere*** può essere, disposta per delitti, consumati o tentati, per i quali **sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni**, oltre che, evidentemente, in presenza di determinate circostanze che valuterà il Gip.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «**NON** DICHIARATIVI»

Art. 8 EMISSIONE DELLE FATTURE FALSE

Si verifica in caso di **emissione di fatture** o **altro documento** per operazioni inesistenti, le sanzioni applicabili sono uguali a quelle della dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture false

	SANZIONE	
	MINIMA	MASSIMA
Ante DL n. 124/2019	DA 1 ANNO E 6 MESI	A 6 ANNI
Post DL n. 124/2019	DA 4 ANNI	A 8 ANNI

DEROGA → **Se l'ammontare dei COSTI FITTIZI è documentato in fattura/altro documento <100.000 €** → **Si APPLICA SANZIONE Ante DL n. 124/2019**

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

INCREMENTI REATI PENALI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
«Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti»

REATI «**NON** DICHIARATIVI»

Art. 10 OCCULTAMENTO DEI DOCUMENTI

Si verifica nel **caso di reato** di **occultamento** o **distruzione di documenti contabili** **ai fini di evasione fiscale**

	SANZIONE	
	MINIMA	**MASSIMA**
Ante DL n. 124/2019	DA 1 ANNO E 6 MESI	A 6 ANNI
Post DL n. 124/2019	**DA 3 ANNI**	**A 7 ANNI**

DEROGA → **Se l'ammontare dei COSTI FITTIZI è documentato in fattura/altro documento <100.000 €** → **Si APPLICA SANZIONE Ante DL n. 124/2019**

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

REATI PENALI INVARIATI

REATI «DA OMESSI VERSAMENTI»

Art. 10-BIS OMESSO VERSAMENTO RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE

Si verifica in presenza di **omesso versamento di ritenute dichiarate** o **certificate entro il termine di presentazione del relativo Mod. 770**

	SANZIONE	
	MINIMA	MASSIMA
SOGLIA	> DI 150.000 €*	
INVARIATA	DA 6 MESI	A 2 ANNI

* Il limite di €. 100.000 introdotto dal DL 124/2019 è stato soppresso in sede di conversione.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

REATI PENALI INVARIATI

REATI «DA OMESSI VERSAMENTI»

Art. 10-TER OMESSO VERSAMENTO DI IVA

Si verifica in presenza di **omesso versamento dell'Iva** entro il termine di versamento dell'acconto

	SANZIONE	
	MINIMA	MASSIMA
SOGLIA	> DI 250.000 €*	
INVARIATA	DA 6 MESI	A 2 ANNI

* Il limite di €. 150.000 introdotto dal DL 124/2019 è stato soppresso in sede di conversione.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

REATI PENALI INVARIATI

REATI «DA OMESSI VERSAMENTI»

Art. 11 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Si verifica quando, **chiunque**, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, **aliena simulatamente** o **compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva**

	SANZIONE	
	MINIMA	MASSIMA
SOGLIA	> DI 50.000 €	
INVARIATA	DA 6 MESI	A 4 ANNI
	MINIMA	MASSIMA
SOGLIA	> DI 200.000 €	
INVARIATA	DA 1 ANNO	A 6 ANNI

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

CONFISCA ALLARGATA

Nuovo Art. 12-ter «Casi particolari di confisca» D.Lgs. 74/2000

Art. 12-TER CASI PARTICOLARI DI CONFISCA (cd. «ALLARGATA»)

La nuova norma dispone che, **in caso di condanna** (o **patteggiamento** della pena) **per alcuni delitti fiscali** l'applicazione del particolare istituto previsto dall'**articolo 240-bis del codice penale** (cd. «Confisca Allargata/ o per Sproporzione»).

Si tratta della **possibilità di confiscare denaro, beni** o **altre utilità** di cui il **condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica**.

Inversione dell'onere della Prova

Sul **soggetto**, che ha la **titolarità o la disponibilità dei beni, ricade l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che**, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, **siano idonei a vincere tale presunzione** [*Sezioni Unite 17 dicembre 2003 e 36499/2018*]

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

CONFISCA ALLARGATA

Art. 12-TER CASI PARTICOLARI DI CONFISCA (cd. «ALLARGATA»)

D.lgs 74/2000	REATO	CONFISCA "ALLARGATA" - CONDIZIONI
Art. 2	Dichiarazione fraudolenta con fatture false	ammontare degli elementi passivi fittizi > €. 200.000
Art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	imposta evasa > €. 100.000
Art. 4	Dichiarazione infedele	non ammessa
Art. 5	Omessa dichiarazione	
Art. 8	Emissione di fatture per operazioni inesistenti	elementi fittizi documentati > €. 200.000
Art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili	non ammessa
Art. 10-bis	Omesso versamento di ritenute	
Art. 10-ter	Omesso versamento di IVA	
Art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	ammontare di imposta + sanzione + interessi > €. 100.000
		elementi fittizi in sede di transazione fiscale > €. 200.000

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

CAUSE DI NON PUNIBILITA'

Art. 13 D.Lgs. 74/2000. «Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario».

Art. 39 C. 3 DL 124/2019 –HA INTRODOTTO NUOVE CAUSE DI NON PUNIBILITA'

La legge di conversione è intervenuta sull'art. 13 D.lgs. 74/2000 che **consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario** [**RAVVEDIMENTO OPEROSO**].

A tal fine, vengono aggiunti tra i reati che si estinguono con **l'integrale pagamento del debito tributario**

- **prima che l'interessato abbia notizia dell'apertura del procedimento a suo carico le seguenti fattispecie:**
  - **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** [**Art. 2 D.Lgs. 74/2000**];
  - **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** [**Art. 3 D.Lgs. 74/2000**].

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

CAUSE DI NON PUNIBILITA'

Art. 13 D.Lgs. 74/2000.
«Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario».

Art. 39 C. 3 DL 124/2019 –HA INTRODOTTO
NUOVE CAUSE DI NON PUNIBILITA' all' ART. 13 D.Lgs. 74/2000

1. I **reati** di cui agli **articoli 10-bis**, **10-ter** e **10-quater, comma 1**, **non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative** e di **adesione all'accertamento** previste dalle norme tributarie, nonché' del **ravvedimento operoso**.
2. I **reati** di cui agli **articoli ((2, 3,)) 4** e **5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso** o della **presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali**.
3. **Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione**, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, **è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo**. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il **Giudice** ha **facoltà** di **prorogare** tale **termine una sola volta per non oltre tre mesi**, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

CAUSE DI NON PUNIBILITA'

Art. 13 D.Lgs. 74/2000. «Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario».

Tramite **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

attuabile **solo se** la **dichiarazione corretta** venga presentata **prima dell'inizio di qualunque attività** di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Art. 13 c.2 D.Lgs. 74/2000

NOVITA' DL 124/19

- Dichiarazione infedele [Art. 4 D.Lgs. 74/2000];
- Omessa dichiarazione [Art. 5 D.Lgs. 74/2000].
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [Art. 2 D.Lgs. 74/2000];
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici [Art. 3 D.Lgs. 74/2000].
- Omesso versamento di ritenute [Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000].
- Omesso versamento di IVA [Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000].
- Indebita Compensazione [Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000].

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

Il Sole 24 Ore

CHIARIMENTI

Fatture false non più escluse dalla non punibilità

Alla luce del nuovo articolo 13 Dlgs 74/00 secondo il quale attraverso il ravvedimento operoso è possibile la non punibilità anche dei reati di cui agli articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi) dello stesso decreto, possono ritenersi ormai definitivamente superate le indicazioni contenute nella circolare 180/97 che escludevano il ravvedimento per le fatture false?

La lettera q-bis) dell'articolo 39 comma 1 del decreto legge 124/19, introdotta in fase di conversione in legge, ha modificato il disposto dell'articolo 13 comma 2 del Dlgs 74/00, inserendo le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del medesimo Dlgs tra quelle cui può applicarsi la causa di non punibilità ivi disciplinata: quest'ultima, con riferimento a detti delitti, risulta integrata qualora «i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso [...], sempreché il ravvedimento [sia intervenuto] prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche oppure dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali».

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

Il Sole 24 Ore

CHIARIMENTI

Si ritiene pertanto che l'interpretazione del quadro normativo vigente debba tenere conto anche della novella in commento, ammettendosi di conseguenza - anche con specifico riferimento alle fattispecie astrattamente sussumibili nelle previsioni delittuose in esame - la facoltà del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 472/97.
Si precisa tuttavia che dal perfezionamento in ambito amministrativo di detto istituto possa ritenersi discendere la causa di non punibilità esclusivamente al ricorrere delle circostanze puntualmente dettagliate nell'articolo 13 comma 2 del Dlgs 74/00, in particolare per quanto riguarda la formale conoscenza dell'avvio di attività di controllo ovvero di procedimenti penali.
Si evidenzia che in sede di ravvedimento formano oggetto di autonoma regolarizzazione le cosiddette violazioni prodromiche, non potendosi applicare in tale sede il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/97 (si vedano le circolari n. 42/E/16, punto 3.1.1, e n. 98/E/00, punto 9.1.8).
Più in generale, va tenuto presente che le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore di rimuovere ovvero rimediare spontaneamente alle violazioni commesse (circolare n. 180/E/98, commento all'articolo 13 del Dlgs 472/97).

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

NUOVA 231 PER LE SOCIETA'

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001. «Reati Tributari».

NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO FISCALE

L'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies al DLgs. 231/2001 **estende** notevolmente il **novero dei reati presupposto** per la **responsabilità amministrativa della società in presenza di delitti tributari commessi dai vertici aziendali** quali:

- **enti forniti di personalità giuridica** (es: società di capitali)
- **società/associazioni anche prive di personalità giuridica** (es: società di persone).

Restano **escluse** le sole **ditte individuali**.

Detta **responsabilità si stende**, tra, l'altro:

- **all'applicazione** di **specifiche sanzioni pecuniarie**
- **all'ente che ha beneficiato del reato commesso dai suoi amministratori/dipendenti**

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

NUOVA 231 PER LE SOCIETA'

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.
«Reati Tributari».

NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO FISCALE

D.Lgs. n. 74/2000	REATO	Sanzione
Art. 2 c. 1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio ≥ a € 100.000	Fino a 500 quote
Art. 2 c. 2-bis	Dichiarazione fraudolenza mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a € 100.000	Fino a 400 quote
Art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fino a 500 quote
Art. 8 c. 1	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi ≥ a € 100.000	
Art. 8 c. 2-bis	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi < a € 100.000	Fino a 400 quote
Art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili	
Art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	

le **sanzioni** sono **aumentate** di **1/3 se col reato l'ente abbia conseguito** un **profitto «di rilevante entità»**

N.B. Resta fuori la **Dichiarazione Infedele** (Art. 4 D.Lgs. N. 74/2000)

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

NUOVA 231 PER LE SOCIETA'

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.
«Reati Tributari».

NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO FISCALE

REGIME SANZIONATORIO



In pratica, nel caso di **contestazione** di uno di questi **reati** al **rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società**, il **Pm annoterà anche l'illecito amministrativo a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato**.

Nell'**ipotesi di condanna** il **rappresentante legale** (o altro) **va incontro ad** una **pena detentiva**, **mentre** la **società riceverà una sanzione pecuniaria** fino a quattrocento o cinquecento quote a seconda del reato, oltre alla **sanzione tributaria** per l'**illecito fiscale**.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO FISCALE

NUOVA 231 PER LE SOCIETA'

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.
«Reati Tributari».

REGIME SANZIONATORIO

Il **regime sanzionatorio introdotto** nel **D.Lgs. n.231/2001 fuoriesce** dagli **schemi** tradizionali del **diritto penale**.

Per quanto attiene la **sanzione pecuniaria**, essa è **determinata** dal **giudice** attraverso un **sistema basato** su quote:

- **l'importo di una quota** va da un **minimo di €. 258** ad un **massimo di €. 1.549**
- la **sanzione viene applicata** in un **numero non inferiore a 100 quote e né superiore a 1000 quote**

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

NUOVA 231 PER LE SOCIETA'

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.
«**Reati Tributari**».

NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA **REATO FISCALE**

MODELLI 231

Assume un **ruolo determinante** la **predisposizione di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo** volti a disciplinare procedure e controlli interni per la prevenzione dei reati tributari in questione. Ma **il modello e gli altri adempimenti consentono di evitare le sanzioni in capo alla società solo se superano** il **vaglio dell'Autorità giudiziaria e, prima ancora, della Procura della Repubblica**.

Pertanto è inutile, se non dannoso, limitarsi ad adottare modelli solo formalmente, senza che essi si traducano in concreti adempimenti posti in essere all'interno dell'azienda.

Ovviamente condizione per beneficiare dell'esonero da responsabilità è l'istituzione dell'organismo di vigilanza (OdV)

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

NUOVA 231 PER LE SOCIETA'

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.
«**Reati Tributari**».

PRESCRIZIONE DEI REATI

NUOVA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO FISCALE

L'**art. 157 C.P.** **disciplina i termini di prescrizione** nell'ipotesi di reato che si configura quale "delitto" (come nel caso di tutti i reati previsti dal Dlgs 74/2000):

- si verifica decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e **comunque un tempo non inferiore a 6 anni**
- **non si considerano eventuali diminuzioni/aumenti di pena** per circostanze attenuanti/aggravanti applicate in concreto (salve le aggravanti previste per legge, come nel caso di recidiva)
- l'**interruzione della prescrizione** (es: non solo l'avviso di accertamento, come per la prescrizione fiscale, ma anche un PVC) può comportare l'aumento del tempo necessario a prescrivere (6 anni):
  - **in generale: fino ad 1/4**
  - **per i recidivi: fino a 2/3** (se condannati già 2 volte)
  - **per i "delinquenti abituali" o "professionali": fino al doppio**
- esistono altre ipotesi di sospensione/interruzione della prescrizione (es: condanna in 1° o 2° grado) fino ad un massimo di 3 anni complessivi.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per op. inesistenti (art. 2)	Reclusione da 4 anni a 8 anni (da 18 mesi a 6 anni se importo delle fatture non sup a 100.000 euro)	SI Sanzione fino a 500 quote ovvero fino a 400 quote se importo delle fatture non sup a 100.000 euro)	Si se l'ammontare degli elementi passivi fittizi superiore a euro duecentomila	Consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
SI	SI	SI	SI	Composizione monocratica	**Non punibilità**: se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Reclusione da 3 anni a 8 anni	SI Sanzione fino a 500 quote	Si se l'imposta evasa è superiore a euro centomila	Consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
SI	SI	SI	SI	Composizione monocratica	**Non punibilità**: se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Dichiarazione infedele (art. 4)	Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi	NO	NO	Non consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI (ora no Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
NO	SI (ora no)	SI (ora no)	SI (Ora Citazione diretta)	Composizione monocratica	**Non punibilità**: se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Omessa dichiarazione imposte sui redditi/Iva e sostituto d'imposta (art. 5)	Reclusione da 2 a 5 anni	NO	NO	Non consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
No	SI	SI	SI (Ora Citazione diretta)	Composizione monocratica	**Non punibilità**: se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Emissione di fatture o altri doc. per operazioni inesistenti (art. 8)	Reclusione da 4 anni a 8 anni (da 18 mesi a 6 anni se importo delle fatture non sup a 100.000 euro	SI Sanzione fino a 500 quote ovvero fino a 400 quote se importo delle fatture non sup a 100.000 euro	Si se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila	Consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
SI	SI	SI	SI	Composizione monocratica	Nessun caso

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Reclusione da 3 a 7 anni	SI Sanzione fino a 400 quote	NO	Consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
SI	SI	SI	SI	Composizione monocratica	Nessun caso

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-*bis*)	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	NO	NO	Non consentite	NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
NO	NO	NO	Citazione diretta	Composizione monocratica	**Non punibilità:** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

cmnp formazione
@studiocmnp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Omesso versamento di Iva (art. 10-*ter*)	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	NO	NO	Non consentite	NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
NO	NO	NO	Citazione diretta	Composizione monocratica	**Non punibilità:** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Indebita compensazione con crediti non spettanti (art. 10-*quater*, co. 1)	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	NO	NO	Non consentite	NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
NO	NO	NO	Citazione diretta	Composizione monocratica	**Non punibilità:** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Indebita compensazione con crediti inesistenti (art. 10-*quater*, co.2)	Reclusione da 18 mesi a 6 anni	NO	NO	Consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
SI	SI	SI	SI	Composizione monocratica	Nessun caso

@studiocmmp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Sottrazione fraudolenta pagamento imposte (art. 11)	Da 6 mesi a 4 anni	SI Sanzione fino a 400 quote	Si se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila	Non consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
NO	SI	SI	Citazione diretta	Composizione monocratica	Nessun caso

@studiocmmp

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Sottrazione fraudolenta se il dovuto è superiore a 200.000 euro	Da 1 a 6 anni	SI Sanzione fino a 400 quote	Si	Consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
SI	SI	SI	SI	Composizione monocratica	Nessun caso

REATI PENALI TRIBUTARI

Novità in tema di Reati Penali Tributari e Modifiche al D.Lgs. 231/01

REATI PENALI TRIBUTARI

Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124
conv. nella L. 19.12.2019, n. 157.

SINTESI REATI PENALI

Reato	Nuova sanzione	Applicazione Normativa dlgs 231/2001	Applicabilità del sequestro/confisca per sproporzione	Intercettazioni	Arresto flagranza
Sottrazione fraudolenta nella transazione fiscale (Articolo 11 co.2)	Da 6 mesi a 4 anni	SI Sanzione fino a 400 quote	Si se l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila	Non consentite	Arresto facoltativo in flagranza SI Arresto obbligatorio in flagranza NO

Custodia cautelare	Arresti domiciliari	Divieto espatrio/ Obbligo presentazione alla PG	Udienza preliminare dal GUP	Tribunale competente	Non punibilità
NO	SI	SI	Citazione diretta	Composizione monocratica	Nessun caso

@studiocmmp

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1
Cc 693 e 694

- Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 1
cc.696-704

- Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

cmnp formazione
@studiocmnp

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA
Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1
Cc 693 e 694

- Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI e PARTECIPAZIONI

Art. 1, cc. 693 e 694 L. 27.12.2020, n. 160.

NOVITA'

TEMPISTICHE

Rideterminazione del costo delle **partecipazioni** e dei **terreni** esclusivamente **posseduti** alla data del **1° gennaio 2020**

ALIQUOTA

	2020	2019
TERRENI	11%	10%
PART.NI NON QUALIF.		
PART.NI QUALIF.		11%

Interesse su Rate	3%
Interesse Legale	

Periodo	Tasso	Riferimenti normativi
Dal 1.01.2020	0,05% annuo	D.M. Economia e Finanze 12.12.2019

cmnp formazione
@studiocmnp

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA
Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 cc.696-704

- Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

RIPROPOSIZIONE
RIVALUTAZIONE
BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 696-704
L. 27.12.2020, n. 160.

NOVITA'

ALIQUOTA

	2020	2019
BENI AMM.	12%	16%
BENI NON AMM.	10%	12%

RATEAZIONE: 2020 SI — 2019 NO

SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA **NON SI APPLICANO** GLI **INTERESSI**

cmnp formazione
@studiocmnp

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA
Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 cc.696-704

- Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

RIPROPOSIZIONE
RIVALUTAZIONE
BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 696-704
L. 27.12.2020, n. 160.

RATEAZIONE

in caso di importo complessivo **<= 3 milioni** di euro	in caso di importo complessivo **> 3 milioni** di euro
il **pagamento** può essere eseguito in un **max. di 3 rate annuali** di **pari importo**, di cui la **prima** **entro** il termine previsto per il Versamento a **saldo delle imposte** sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi;	Il **pagamento** può essere eseguito in un **max. di 6 rate di pari importo**, di cui la **prima** **entro** il termine previsto per il versamento a **saldo delle imposte** sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; la **seconda** **entro** il termine previsto per il versamento della **seconda o unica rata di acconto** delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo; **le altre con scadenza**, rispettivamente, **entro il termine** previsto per il versamento **a saldo delle imposte** sui redditi **e il termine** previsto per il versamento della **seconda o unica rata di acconto** delle imposte sui redditi, per i **periodi d'imposta successivi.**

cmnp formazione
@studiocmnp

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

Art. 1 cc. 696-704 • Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA
Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

RIPROPOSIZIONE
RIVALUTAZIONE
BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 696-704
L. 27.12.2020, n. 160.

Sintesi

Ambito soggettivo	È applicabile alle società di capitali, agli enti commerciali, alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali (per i soli beni utilizzate per produrre reddito di impresa), alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Bilancio di riferimento	I beni devono essere iscritti (e quindi in possesso) sia nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 che in quello relativo all'esercizio successivo.
Bilancio di riferimento	La rivalutazione deve essere operata ed iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (bilancio al 31 dicembre 2019, per i soggetti "solari").
Beni rivalutabili	Sono tutti i beni materiali e immateriali (esclusi i beni "merce") e le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni.
Categorie	La rivalutazione deve essere operata per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, individuata dall'articolo 4 del Dm 162/2001.
Imposta sostitutiva	Le aliquote previste sono del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
Decorrenza effetti fiscali	Gli effetti fiscali dell'operazione decorrono dal terzo esercizio successivo (2022 per i soggetti "solari") in generale per quanto riguarda ammortamenti, valorizzazione ai fini della disciplina delle società non operative, plafond di riferimento per la deduzione delle spese di manutenzione, e così via; per le cessioni gli effetti decorrono dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1 gennaio 2023 per i soggetti "solari").
Saldo attivo rivalutazione	È prevista la possibilità di affrancamento con pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.
Riallineamento valori civili e fiscali[1]	A margine della disciplina è prevista la possibilità di eseguire il riallineamento tra valori civili e fiscali per i beni interessati dalla norma, ai sensi dell'articolo 14 della legge 342/2000, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione. Anche in tal caso i maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, ad eccezione di quelli riferiti agli immobili, riconosciuti dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2021.

[1] Tale ultima disciplina è applicabile anche dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

@studiocmp

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

Art. 1 cc. 693-704
• Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA
Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

RIPROPOSIZIONE
RIVALUTAZIONE
BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 696-704
L. 27.12.2020, n. 160.

SOGGETTI BENEFICIARI

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti
- società cooperative e di mutua assicurazione residenti
- società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
- persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d'impresa per i beni relativi all'attività commerciale esercitata
- aziende speciali
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all'attività commerciale esercitata
- società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni

cmnp formazione
@studiocmnp

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

Art. 1 cc. 693-704

- Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA
Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

RIPROPOSIZIONE
RIVALUTAZIONE
BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 696-704
L. 27.12.2020, n. 160.

CATEGORIE OMOGENEE

Azioni o quote	Appartenenti alla medesima categoria omogenea se emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche (articolo 94 comma 3 del Tuir)
Beni materiali ammortizzabili	Raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento
Beni immateriali	La rivalutazione può essere effettuata per ciascun singolo bene
Immobili	Valgono le seguenti categorie omogenee: › aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; › aree non fabbricabili; › fabbricati non strumentali; › fabbricati strumentali per natura: › fabbricati strumentali per destinazione. Gli impianti e macchinari, anche se infissi al suolo, devono rispettare i criteri previsti per i beni materiali ammortizzabili (anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento)
Beni mobili iscritti in pubblici registri	Valgono le seguenti categorie omogenee: › vaeromobili; › veicoli; › navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; › navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale.
Beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo	Possono essere esclusi dalla categoria omogenea di riferimento

cmnp formazione
@studiocmnp

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA

NUOVA RIAPARTURA IN TEMA DI RIVALUTAZIONI

Art. 1 cc. 693-704
- Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA
Art. 1, cc. 693, 694 e da 696-704 L. 27.12.2020, n. 160.

RIPROPOSIZIONE
RIVALUTAZIONE
BENI DI IMPRESA

Art. 1, cc. 696-704
L. 27.12.2020, n. 160.

Indicatori di Allerta



cmnp formazione
@studiocmnp

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 c. 690

- Estromissione dei beni immobili imprese individuali

Art. 1 c. 287

- Reintroduzione ACE

Art. 1 c. 695

- Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari

cmnp formazione
@studiocmnp

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

PROROGA ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 1, c. 690 L. 27.12.2020, n. 160.

SOGGETTI INTERESSATI

Imprenditori individuali

Nessuna esclusione in relazione al Regime contabile adottato

Che **risultano in attività**:

- al **31 ottobre 2019** (**periodo di riferimento dell'operazione**);
- al **1° gennaio 2020** (**data a cui sono riferiti gli effetti dell'operazione stessa**).

Art. 1 c. 690

- Estromissione dei beni immobili imprese individuali

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

PROROGA ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 1, c. 690 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 c. 690

- Estromissione dei beni immobili imprese individuali

QUALI TIPOLOGIA DI BENI POSSEDUTI VI RIENTRANO

Vi rientrano i soli immobili strumentali, per natura o per destinazione.

L'estromissione agevolata non riguarda, gli immobili "merce" e nemmeno quelli di civile abitazione utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per le esigenze personali o familiari dell'imprenditore (circolare n. 26/E/2016), né quelli posseduti in forza di contratti di *leasing* (risoluzione n. 188/E/2018) salvo che l'immobile sia stato riscattato prima del 31 ottobre 2018.

Plusvalenza

L'estromissione, rappresentando un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

PROROGA ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 1, c. 690 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 c. 690

- Estromissione dei beni immobili imprese individuali

ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA

Imposta sostitutiva (di Irpef ed Irap) dell' **8%**

(+) Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile
(-) Valore fiscalmente riconosciuto

(=) **Imponibile per l'imposta sostitutiva**

L'operazione di estromissione è soggetta a **IVA** secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).

TIPOLOGIA IMPRESA	REGIME IVA
Impresa di costruzione o di ristrutturazione che ha ultima l'intervento da non oltre 5 anni	Operazione sempre Imponibile Iva
Impresa di costruzione o di ristrutturazione che ha ultima l'intervento da oltre 5 anni	ESENTE (è possibile optare per l'imponibilità Iva)
Imprese diverse dall'impresa costruttrice o di ristrutturazione	ESENTE (è possibile optare per l'imponibilità Iva)
Imprese che hanno acquistato l'immobile senza addebito di IVA	Operazione Fuori Campo Iva.

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

PROROGA ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 1, c. 690
L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 c. 690

- Estromissione dei beni immobili imprese individuali

ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA

VALORI CASTALI PER IL CALCOLO DELLA PLUSVALENZA

E' possibile su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, **determinare** il **valore normale** in **misura pari a quello risultante dall'applicazione** delle **rendite risultanti in Catasto** dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).

GRUPPO O CATEGORIA CATASTALE	VALORE CATASTALE
A (escluso A/10)	RC × 126
A prima casa	RC × 115,5
A/10	RC × 63
B	RC × 176,408
C (escluso C/1)	RC × 126
C/1	RC × 42,84
D	RC × 63
E	RC × 42,84

cmnp formazione
@studiocmnp

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

PROROGA ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

Art. 1, c. 690 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 c. 690

- Estromissione dei beni immobili imprese individuali

ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva dell'8% dovuta **è da versarsi in 2 rate** di cui:

- la **prima** (pari al **60%** dell'importo complessivo) **entro il 30 novembre 2020**;
- la **seconda** (pari al restante **40%** dell'importo complessivo) **entro il 30 giugno 2021** .

Modello F24

Il **versamento** avviene con F24 (**codice tributo 1127**), ed è **possibile** altresì **compensare** gli importi a debito nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.

OPZIONE

Scadenza dal 1.01.2020 al **31.05.2020 con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.01.2020**.

cmnp formazione
@studiocmnp

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 c. 287

- Reintroduzione ACE

REINTRODUZIONE ACE

Art. 1, c. 287
L. 27.12.2020, n. 160.

CON EFFETTO DAL 2019

abrogazione della c.d. "mini IRES"
art. 2 co. 1 - 8 del DL 34/2019

Ripristino dell'ACE
In regime di continuità temporale

con **coefficiente** di remunerazione **nozionale** ridotto all'**1,3%** (**dall'1,5% del 2018**)

cmnp formazione
@studiocmnp

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Sintesi

ESTROMISSIONE DEI BENI, ACE E PLUS. IMMOBILIARI

Art. 1, cc. 690, 287 e 695 L. 27.12.2020, n. 160.

Art. 1 c. 695

- Incremento imposta sostitutiva plusvalenze immobiliari

Incremento Imp. Sostitutiva PLUSVALENZE IMMOBILIARI

Art. 1, c. 695 L. 27.12.2020, n. 160.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA applicabile

Alle plusvalenze realizzate in caso di **cessione di beni immobili acquistati** o **costruiti da non più di 5 anni** e di **terreni edificabili**, di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005

nei casi in cui la **parte venditrice** abbia **comunicato l'esercizio dell'opzione al notaio in sede di cessione** e **viene versata direttamente al notaio stesso**.

2020	2019
26%	20%

cmnp formazione
@studiocmnp

PUBBLICAZIONI IN USCITA

GRUPPO 24 ORE

A cura dello Studio Ass.to CMNP

dal *7 GENNAIO 2020*

Il Sole 24 ORE



cmnp formazione

@studiocmnp

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO







Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA Ssocietaria E DEL LAVORO



cmnp formazione

@studiocmnp

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO



Pierpaolo CEROLI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblicista

Andrea MARCHEGIANI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti

Gianluca NATALUCCI
Consulente del lavoro
Tributarista

Sonia PUCCI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti

Paola BONSIGNORE
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblicista

Stefano CINGOLANI
Esperto fiscale, già Funzionario
Direttivo Agenzia Entrate

Agnese MENGHI
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblicista

Luisa MILETTA
Dott. Commercialista
Revisore legale dei conti
Pubblicista

Michele BERNABEI
Contabilità

Elisa PAGIOLI
Contabilità

Mauro GARBUGLIA
Responsabile Paghe

Noemi GASPARRINI
Responsabile Contabilità

Arianna GRASSI
Segreteria

I NOSTRI AMBITI DI CONSULENZA

Consulenza
AZIENDALE

- **Analisi di bilancio** e calcolo dei principali **indicatori** economico-finanziari e patrimoniali
- Calcolo dei **flussi finanziari** (variazione di CCN, Cash Flow operativo e flussi di cassa)
- **Controllo di gestione** (programmazione, pianificazione, analisi scostamenti) differenziata e mirata nei confronti di soggetti privati
- **Valutazione d'azienda** o di rami aziendali
- Consulenza economico-finanziaria per l'**accesso a forme** e **fonti di finanziamento** ordinarie e/o agevolate

Settore
CONTABILE

- Tenuta contabilità
- Redazione dei **bilanci d'esercizio** e **consolidati**
- Consulenza ed assistenza contabile continuativa
- Redazione di **budget** e **business-plan**
- Controllo legale dei conti,
- Funzioni di **revisori contabili** di società e di enti pubblici e privati

Consulenza
TRIBUTARIA

- Assistenza, **rappresentanza** e **consulenza tributaria**, sia nelle fasi ispettive che nelle eventuali successive contenziose
- Pianificazione della **fiscalità** diretta e indiretta nazionale e internazionale
- Predisposizione di **pareri pro-veritate**
- Assistenza e redazione di **Interpelli**
- Redazione di **dichiarazioni fiscali**
- Assistenza in **procedure concorsuali**

Consulenza
SOCIETARIA

- Assistenza e consulenza in materia di **diritto societario** e **commerciale** nelle fasi di costituzione, modifica e scioglimento, nonché nelle **operazioni straordinarie** di trasformazione, fusione, scissione, cessione e scorpori d'azienda
- Negoziazione, trattazione e stipulazione di **contratti**
- **Organizzazione aziendale** e **strategie** d'impresa

Consulenza
DEL LAVORO

- Assistenza e consulenza in materia di **diritto del lavoro** e **previdenziale**
- Adempimenti relativi all'**amministrazione del personale**
- Predisposizione e analisi del **costo del personale**
- Consulenza nelle **controversie** di lavoro in sede extragiudiziaria e giudiziale, comprese le **procedure arbitrali**

cmnp formazione
@studiocmnp

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO



cmnp formazione
@studiocmnp

pierpaolo.ceroli@cmnp.it

GRUPPO 24 ORE

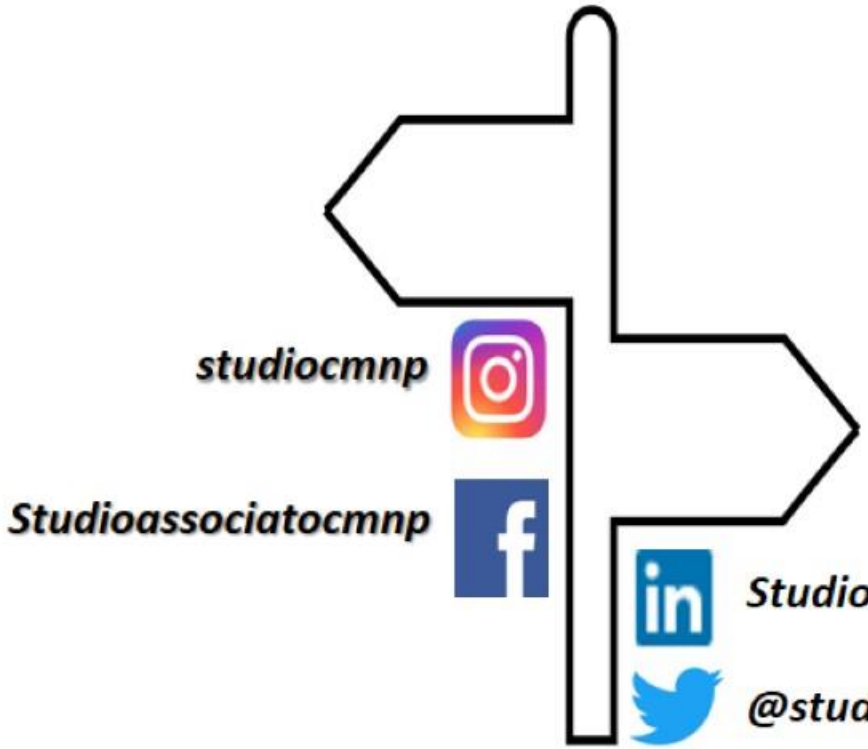



GRAZIE
per
L'ATTENZIONE

info@cmnp.it